

STATUTO

CONFSALFORM - CONSORZIO PER LA FORMAZIONE, QUALITA' E ORGANIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: ROMA RM VIALE DI TRASTEVERE
60

Numero REA: RM - 1069580

Codice fiscale: 07989501007

Forma giuridica: CONSORZIO

Indice

| | |
|--|---|
| Parte 1 - Protocollo del 31-03-2011 - Statuto completo | 2 |
|--|---|

Allegato "B al n.8762 di Raccolta

"STATUTO

Denominazione, sede durata e oggetto

Art. 1 - Denominazione

E' costituito un Consorzio denominato "CONFSALFORM - Consorzio per la Formazione, Qualità e Organizzazione delle risorse umane".

Art. 2 - Sede

Il Consorzio ha sede attualmente in Roma, Viale di Trastevere n. 60. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituite sedi secondarie, uffici e dipendenze sia in Italia che all'estero.

Art. 3 - Durata

La durata del Consorzio è stabilita fino al 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata nei modi e nei termini di legge.

Art. 4 - Oggetto sociale

Il Consorzio, che non ha finalità speculative né di lucro e si ispira ai principi della mutualità, è destinato a svolgere anche attività esterna ai sensi dell'art. 2612 C.C. ed ha per oggetto il coordinamento, la promozione, la razionalizzazione e l'attuazione dell'attività dei consorziati, in particolare per quanto concerne:

a) elaborare, promuovere e realizzare progetti di formazione professionale sia di qualificazione che di riqualificazione, sia con finanziamenti comunitari, nazionali, regionali, pro-

vinciali e comunali, che con finanziamenti privati;

b) elaborare e attuare iniziative di comuni politiche formative;

c) predisporre e presentare, nell'interesse e per conto dei propri consorziati, domande e/o progetti di finanziamento di attività formative previste da parte di istituti dell'Unione Europea, di amministrazioni e organizzazioni pubbliche nazionali e locali, enti privati, da realizzare sia in favore dei propri consorziati che di altri enti o soggetti interessati;

d) coordinare l'organizzazione, gestione e attuazione dei progetti acquisiti in favore dei consorziati, anche con servizi di consulenza ed assistenza;

e) prestare servizi ai consorziati ed ai soggetti esterni per la promozione, sviluppo, realizzazione, monitoraggio, valutazione di iniziative, anche non specificatamente formative, nei diversi settori di interesse dei soggetti richiedenti;

f) prestare e svolgere attività di mediazione di cui al decreto legislativo del 4.3.2010 n. 28 ed a tal fine costituire Organismo di mediazione nelle controversie civili e commerciali ai sensi del decreto legislativo 4.3.2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive disposizioni, nel rispetto della normativa per organismi ed enti e sulle attività riservate; l'Organismo costituirà articolazione interna dell'Ente con autonomia finanziaria e funzionale per garantire la trasparenza amministrativa e contabile

dell'ente richiesta ex lege;

g) Prestare e svolgere l'attività di formazione di cui al decreto legislativo del 4.3.2010 n. 28 ed a tal fine costituire Organismo di formazione dei mediatori e delle figure operanti all'interno degli organismi di Mediazione, ai sensi del decreto legislativo 4.3.2010 n. 28 e del decreto ministeriale 18 ottobre 2010 n. 180 e successive disposizioni, nel rispetto della normativa per organismi ed enti sulle attività riservate. L'Organismo costituirà articolazione interna dell'Ente con autonomia finanziaria e funzionale per garantire la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente richiesta ex lege;

h) Prestare attività di intermediazione volta a favorire l'incontro tra domanda e offerta di lavoro (comma 3, dell'art. 6 e dell'art. 15 del d. lgs 276/2003) e la gestione di siti internet dedicate, ai sensi e per effetto della Legge 183/2010 (c.d. Collegato lavoro);

i) Prestare attività e svolgere l'esercizio di editore per la produzione letteraria di Corsi di formazione, anche mediante il ricorso all'utilizzo delle nuove Tecnologie di Informazione e Comunicazione, ovvero fruibili con altri strumenti e modalità innovative in essere e a venire, quali ad esempio: via web, in video/audio conferenza, su piattaforme E-learning, in modalità E-book e altre a divenire.

Il Consorzio potrà inoltre operare nei seguenti settori, pe-

raltro da ritenersi non esclusivi, ma esemplificativi:

- consulenza manageriale e organizzativa;
- selezione e formazione del personale;
- sviluppo del software e formazione nel campo informatico;
- aggiornamento e qualificazione professionale dei giovani
nonchè riqualificazione degli adulti;
- realizzazione di iniziative culturali di ogni tipo e predisposizione e distribuzione di libri, riviste e dispense;
- strategie d'impresa;
- job creation;
- pianificazione territoriale e sviluppo ambientale;
- valorizzazione degli ecosistemi urbani;
- metodologie di total quality;
- management per il turismo culturale e ambientale;
- valorizzazione dei beni culturali;
- tecnologie multimediali;
- arte e spettacolo;
- sicurezza;
- protezione civile;
- sviluppo del project financing;

Il Consorzio potrà inoltre compiere qualsiasi attività commerciale, industriale, finanziaria, di investimento, sia mobiliare che immobiliare (ivi comprese l'assunzione di partecipanti in società, enti o imprese aventi oggetto analogo al proprio e l'utilizzo di provvidenze disposte da enti di natu-

ra diversa interessati al sopra indicato oggetto), funzionalmente connessa con l'oggetto sociale o utile per il suo raggiungimento.

Pertanto il Consorzio potrà realizzare master, corsi specialistici, open learning, ricerche e studi nell'ambito delle innovazioni e sperimentazioni didattiche, tecnologiche ed organizzative, pubblicazioni specialistiche, e quant'altro funzionale a soddisfare, nei suddetti ambiti, la domanda formativa di: laureati e diplomati, dipendenti o imprenditori e dirigenti di imprese, di enti, di istituzioni ed associazioni.

Il Consorzio potrà promuovere attività di analisi, studi, ricerche, documentazione, progettazione, sperimentazione concernenti sia le problematiche sociali, occupazionali, economiche, di sviluppo, sia i fabbisogni formativi delle imprese e dei territori, per conto di istituzioni pubbliche e private o di enti, aziende, associazioni pubbliche e private, anche in relazione alle esigenze della programmazione comunitaria nazionale e locale.

Il Consorzio potrà promuovere anche attività di: progettazione, consulenza, sviluppo e realizzazione di sistemi informativi; elaborazione di softwares didattici e a supporto decisionale; sviluppo di sistemi telematici, multimediali, information retrieval; elaborazione di applicativi a supporto di nuove tecnologie industriali e scientifiche; ottimizzazione dei cicli di produzione e organizzativi.

Art. 5 - Soci

Possono aderire e fare parte del Consorzio le Federazioni aderenti alla CONFSAL, gli enti, le imprese e le organizzazioni che operino nel settore delle attività previste all'art. 4 del presente Statuto, nonché enti diversi, istituzioni universitarie, amministrazioni pubbliche, istituti e enti associativi non a fine di lucro che svolgano attività in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali.

Il domicilio dei consorziati, per quanto attiene ai rapporti col Consorzio, si intende eletto a tutti gli effetti all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci.

I consorziati, oltre ai soci fondatori, si distinguono in:

- sostenitori: Federazioni aderenti alla Confsal e enti o società operanti nell'ambito delle attività in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, attraverso il supporto al coordinamento, alla promozione, alla razionalizzazione e all'attuazione delle attività del Consorzio;
- ordinari: enti o società operanti nell'ambito delle attività previste all'art. 4 del presente Statuto interessate a usufruire dei servizi del Consorzio stesso.

Art. 6 - Fondo consortile

Il fondo consortile è formato dai contributi di costituzione del Consorzio.

Il fondo consortile è suddiviso in quote di partecipazione del valore unitario di Euro 50,00 (cinquanta/00) attribuite

ai consorziati sulla base dei rispettivi conferimenti.

Le variazioni del fondo consortile sono deliberate dall'Assemblea Ordinaria.

Art. 7 - Trasferibilità delle quote

Le quote di partecipazione al fondo consortile non sono alienabili tra i consorziati o a terzi senza il consenso del Consiglio di Amministrazione espresso a maggioranza qualificata.

Art. 8 - Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di nuovi consorziati, sia a seguito di acquisto di quote che in occasione di aumenti del fondo consortile, è subordinata all'approvazione del Consiglio di Amministrazione, espresso a maggioranza qualificata.

Il nuovo consorziato deve presentare domanda scritta di adesione ed allegare la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al consorzio.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di richiedere ulteriori documenti ed informazioni e delibera sulla ammissione con giudizio insindacabile. In caso di aumento del fondo consortile, ai nuovi consorziati può essere richiesta, con deliberazione del Consiglio di Amministrazione, oltre all'ammontare nominale sottoscritto, una tassa di ammissione a titolo di sovrapprezzo.

Qualora il versamento dell'importo sottoscritto e della tassa di ammissione non venga eseguita entro un mese dalla comunicazione della delibera del Consiglio di Amministrazione, il

diritto di ammissione si intenderà decaduto e la delibera verrà annullata.

Art. 9 - Recesso, esclusione

I consorziati hanno facoltà di recedere dal consorzio nei casi previsti dall'articolo 2609 C.C..

Il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso.

Sono esclusi di diritto i consorziati dichiarati falliti o sottoposti a liquidazione coatta amministrativa, a concordato preventivo e ad amministrazione controllata.

Il Consiglio di Amministrazione potrà altresì deliberare l'esclusione dei consorziati nei seguenti casi:

- qualora vengano meno i requisiti soggettivi richiesti per la partecipazione al Consorzio;
- qualora il consorziato, anche per cause indipendenti dalla sua volontà, venga meno agli obblighi assunti nei confronti del Consorzio;
- qualora il consorziato ponga in essere atti lesivi degli interessi del consorzio, o ne pregiudichi il credito o il regolare andamento.

Al consorziato receduto o escluso spetterà unicamente il rimborso della relativa quota del fondo secondo le risultanze dell'ultimo bilancio approvato e in ogni caso per un ammontare non superiore al totale degli importi effettivamente versate.

Art. 10 - Responsabilità dei consorziati

La responsabilità patrimoniale dei consorziati è limitata all'ammontare delle quote di partecipazione sottoscritte, fatto salvo il disposto della secondo comma dell'articolo 2615 C.C.

Art. 11 - Organi del consorzio

Gli organi del Consorzio sono:

- L'Assemblea dei Soci
- Il Consiglio di Amministrazione
- Il Presidente
- Il Collegio dei Revisori dei Conti

Art. 12 - Assemblea

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci del Consorzio (o da loro delegati) in regola con il versamento delle quote ed aventi diritto al voto; ogni consorziato ha diritto di voto per quota.

All'Assemblea partecipano i Soci, il Presidente, il Presidente del Comitato Consultivo (senza diritto di voto) qualora costituito per nomina del Consiglio di Amministrazione.

Art. 13 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria.

Alla Assemblea ordinaria spetta:

- eleggere il Presidente;
- nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione e determinarne gli eventuali compensi;
- approvare il bilancio annuale e deliberare in merito alla

destinazione degli avanzi ed alla copertura dei disavanzi;

- deliberare sugli argomenti e sulle proposte sottoposti al suo esame dal Consiglio di Amministrazione o dietro richiesta formulata da consorziati rappresentanti almeno un quinto del fondo consortile;
- approvare i regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione;
- deliberare sulle azioni di responsabilità nei confronti dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni assunte in conformità della legge e dello Statuto sono vincolanti per tutti consorziati, anche se assenti o dissenzienti.

Art. 14 - Convocazione dell'Assemblea

L'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è convocata dal Presidente o, in sua assenza, da un Consigliere appositamente delegato, con lettera raccomandata, anche a mano, per posta elettronica o a mezzo fax spedito ai consorziati almeno otto giorni prima di quello fissato per la riunione.

L'avviso di convocazione deve indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data dell'eventuale seconda convocazione nel caso di mancato raggiungimento del quorum a costitutivo nella prima convocazione e il luogo che può essere diverso dalla sede sociale purchè in Italia.

L'assemblea si riunisce ogni qual volta il Consiglio di Amministrazione lo ritenga necessario ovvero quando ne sia fat-

ta richiesta al Consiglio stesso da consorziati rappresentanti almeno un quinto del fondo consortile.

Art. 15 - Presidenza e svolgimento dell'assemblea

L'assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in sua assenza, da persona designata dai presenti; il Presidente dell'assemblea nomina un Segretario.

Le deliberazioni dell'assemblea devono risultare dal verbale redatto su apposito libro e sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

Art. 16 Assemblea ordinaria

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti consorziati che rappresentino almeno la metà del fondo consortile e, in seconda convocazione, qualunque sia la quota del fondo rappresentata.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei voti presenti ivi compresi gli eventuali astenuti.

L'assemblea ordinaria è convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale; qualora particolari esigenze lo richiedano, la stessa può essere convocata entro i sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

L'Assemblea Ordinaria può riunirsi anche con sistemi e Tecnologie dell'Informazione, della comunicazione e della trasmissione.

Art. 17 - Assemblea straordinaria

L'assemblea straordinaria, indipendentemente dal numero dei consorziati rappresentati, delibera con il voto favorevole di tanti consorziati o rappresentanti che rappresentano più di due terzi del fondo consortile in prima convocazione e più di un terzo in seconda convocazione.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente ha la firma e la legale rappresentanza del Consorzio anche in giudizio, convoca e presiede il Consiglio, adempie alle funzioni a lui delegate dal Consiglio, presiede l'assemblea.

Amministrazione e rappresentanza

Art. 19 - Consiglio di Amministrazione

L'amministrazione del Consorzio è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero minimo di tre ed un massimo di sette membri eletti dall'assemblea ordinaria consortile.

Prima di procedere alla nomina degli amministratori l'assemblea ne determina il numero entro il limite suddetto.

I consiglieri durano in carica quattro anni e sono rieleggibili: la cessazione, la sostituzione, la decadenza e la revoca dei consiglieri sono regolati a norma di legge con espresso richiamo a quanto previsto per le società per azioni.

Art. 20 - Cariche sociali

Il Consiglio di Amministrazione, ove l'assemblea non vi abbia provveduto, nomina fra i suoi componenti il Presidente e, se

lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti. La nomina del Presidente dovrà essere ratificata dall'Assemblea in successiva e sollecita convocazione.

Il Consiglio può, inoltre, nominare uno o più amministratori delegati.

Art. 21 - Riunioni del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce presso la sede sociale o altrove, su convocazione del Presidente quando questo lo ritenga opportuno o su richiesta di almeno due amministratori o del Collegio Sindacale.

Le riunioni sono presiedute dal Presidente. In caso d'assenza del Presidente, la convocazione del Consiglio e la presidenza delle riunioni spettano al Vice presidente con maggiore anzianità di carica; in assenza dell'amministratore con maggiore anzianità di carica, in caso di parità di anzianità di carica prevarrà l'anzianità di età.

La convocazione del Consiglio avviene con comunicazione scritta, trasmessa almeno quattro giorni prima di quello fissato per l'adunanza o, in caso d'urgenza, con fax o telegramma o e-mail almeno un giorno prima. L'avviso deve contenere data, ora e luogo di convocazione nonché l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza di formalità di convocazione, il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito quando siano presenti tutti i componenti in carica e gli stessi non si oppongano

alla discussione degli argomenti proposti.

Il Consiglio può riunirsi anche con sistemi e Tecnologie dell'Informazione, della comunicazione e della trasmissione.

Art. 22 - Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione occorre la presenza della maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei presenti; a parità di voti, prevale quello del Presidente.

Di ogni seduta viene redatto il verbale firmato dal Presidente e dal Segretario.

Art. 23 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della società.

Predisporre annualmente, su base pluriennale, il Piano Strategico a breve e medio e lungo termine, coerenti al raggiungimento dell'oggetto sociale del Consorzio.

Esso ha pertanto la facoltà di compiere tutti gli atti (anche di disposizione) necessari od opportuni per il conseguimento degli scopi sociali, ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché di eseguire e cancellare trascrizioni e annotazioni di qualsiasi specie, esclusi soltanto gli atti espressamente riservati all'assemblea dei consorziati.

Per l'esecuzione delle proprie deliberazioni e per la gestione sociale il Consiglio può, nei limiti di cui all'art. 2381 C.C.:

- istituire un comitato esecutivo;
- delegare proprie attribuzioni, stabilendo i limiti della delega, a uno o più membri;
- istituire comitati consultivi, determinandone la composizione e i compiti.

Art. 24 - Rappresentanza della società

La rappresentanza legale della società di fronte ai terzi ed in giudizio, spetta al Presidente.

La rappresentanza spetta altresì ai vice presidenti e agli amministratori delegati con le modalità e nei limiti stabiliti dal Consiglio di Amministrazione all'atto della loro nomina.

Art. 25 - Compensi degli amministratori

La determinazione degli eventuali compensi ai membri del Consiglio di Amministrazione spetta all'Assemblea. Il Consiglio potrà deliberare eventuali compensi aggiuntivi da attribuirsi ai consiglieri investiti di particolari incarichi a norma degli articoli precedenti.

Ai consiglieri spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.

Bilancio ed utili

Art. 26 - Esercizi sociali e bilancio

Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno.

Successivamente alla chiusura di ogni esercizio il Consiglio di Amministrazione redige il bilancio secondo le modalità indicate dell'art. 2615 bis C.C. e lo sottopone all'approvazione dell'assemblea ai sensi dell'art. 16 del presente statuto.

Art. 27 - Risorse finanziarie

Il patrimonio del Consorzio è costituito:

- dalle quote inizialmente versate dai Soci fondatori, soci Sostenitori e soci ordinari;
- da contributi, donazioni e lasciti espressamente destinati ad incremento il patrimoniale.

Le entrate sono costituite:

- dalle quote sociali, annualmente proposte dal Consiglio di Amministrazione;
- dai frutti del patrimonio;
- dal ricavato della prestazione di servizio ai Soci;
- da sovvenzioni vincolate all'esecuzione di specifici programmi;
- da servizi prestati a terzi;
- da somme a qualsiasi titolo acquisite dal Consorzio;
- da eventuali contributi, anche patrimoniali della Unione Europea, dello Stato, delle Regioni o di altri Enti e di privati.

Art. 28 - Risultato economico dell'esercizio

Gli eventuali utili risultanti dai bilanci annuali approvati

saranno devoluti alle attività di cui al precedente art. 4.

Collegio dei Revisori

Art.29 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è nominato dall'Assemblea dei Soci qualora la stessa lo ritenga necessario. E' composto da tre membri effettivi e due supplenti, iscritti all'albo dei Revisori contabili.

Scioglimento e disposizioni diverse

Art. 30 - Scioglimento e liquidazione

Il consorzio si scioglie per le cause previste dall'art. 2611 C.C.

In caso di scioglimento, l'assemblea stabilisce le modalità della liquidazione e nomina uno o più liquidatori.

Esaurita la liquidazione il fondo consortile residuo si ripartisce tra i consorziati in proporzione alle rispettive quote di partecipazione.

Art. 31 - Regolamenti di gestione

La gestione sociale potrà essere disciplinata, oltre che dal presente statuto, da uno o più regolamenti interni predisposti a cura del Consiglio di Amministrazione e approvati dall'Assemblea consortile.

F.ti: Marco Paolo Nigi

Battaglia Massimo

Lucio Bertarelli notaio